

**Cassa Rurale ed Artigiana di Boves
Banca di Credito Cooperativo**

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

Deliberato dall'Assemblea dei Soci del 17.11.2018

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle Cariche Sociali della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa con sede in Boves (CN).
- 1.2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:
 - "Capogruppo" indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
 - "Cariche Sociali" indica le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
 - "Regolamento" indica il presente Regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 17 novembre 2018;
 - "Società" indica la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo, Società Cooperativa con sede in Boves (CN);
 - "Testo Unico Bancario (TUB)" indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i.

CAPITOLO II

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

- 2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dallo statuto sociale.
- 2.2. L'avviso di convocazione è pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei quotidiani all'uopo previsti nello statuto sociale. In alternativa, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.
- 2.3. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve altresì indicare, secondo le previsioni statutarie, le modalità per l'autenticazione delle deleghe, nonché ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
- 2.4. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in territorio italiano. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.
- 2.5. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi delle disposizioni

statutarie ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

- 2.6. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 3

- 3.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi delle disposizioni statutarie e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.
- 3.2. Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.3. che segue.
- 3.3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 4

- 4.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.
- 4.2. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto: i sindaci, un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Banca dovesse aderire; i rappresentanti della Capogruppo; i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Banca; i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Banca aderisce.
- 4.3. Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 5

- 5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all'art. 6.2. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.
- 5.2. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le succursali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.
- 5.3. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, occorrendo, entro e non oltre il giorno

precedente la data fissata per l'adunanza in seconda convocazione presso l'ufficio di segreteria generale della sede e/o le succursali della Società.

- 5.4. Ogni socio non può ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria e più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

Articolo 6

- 6.1. I rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali.
- 6.2. Fermo quanto previsto all'art. 5.1. che precede, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare gli enti e le società di cui sono rappresentanti.

Articolo 7

- 7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.
- 7.2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un biglietto di ammissione che documenta il numero dei voti da esprimere in proprio, per rappresentanza o per delega. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio.
- 7.3. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 8

- 8.1. Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dallo statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.
- 8.2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto dallo statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi trenta giorni.
- 8.3. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima.
- 8.4. Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 9

- 9.1. Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

- 9.2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione.
- 9.3. Il presidente, ove necessario, propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 10

- 10.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
- 10.2. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.

CAPITOLO III DISCUSSIONE

Articolo 11

- 11.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 11.2. Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei.

Articolo 12

- 12.1. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
- 12.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.
- 12.3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la discussione.

Articolo 13

- 13.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

Articolo 14

- 14.1. Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.
- 14.2. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il tempo di intervento a disposizione di ciascun socio che, di regola, non è superiore a cinque minuti.
- 14.3. In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 15.2. a) che segue.

Articolo 15

- 15.1. Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.
- 15.2. Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all'art. 4.2. che precede nei casi seguenti:
- a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnato;
 - b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive;
 - d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine.
- 15.3. Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.

Articolo 16

- 16.1. Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 4.2. che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente Regolamento.
- 16.2. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.
- 16.3. In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.

Articolo 17

- 17.1. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
- 17.2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IV VOTAZIONI

Articolo 18

- 18.1. Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16.2. che precede.
- 18.2. I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 19

- 19.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della

discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

- 19.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo.

Articolo 20

- 20.1. Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese.
- 20.2. Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.
- 20.3. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto dallo statuto sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.
- 20.4. La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al quorum costitutivo.

Articolo 21

- 21.1. Il presidente può disporre che le votazioni per le Cariche Sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.
- 21.2. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 22

- 22.1. Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano.
- 22.2. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

Articolo 23

- 23.1. Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano e le schede per l'elezione delle Cariche Sociali.
- 23.2. In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e

verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali.

- 23.3. I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.
- 23.4. Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni.
- 23.5. In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 27 del presente Regolamento, mentre l'art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPITOLO V

MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 24

- 24.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare:
- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
 - b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
 - c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali;
- conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dallo statuto sociale, fermi restando i poteri e le prerogative della Capogruppo.
- 24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata dai Soci Finanziatori ai sensi dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.
- 24.3. Ogni Socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.
- 24.4. Almeno novanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:
- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
 - b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
 - c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
 - d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.
- 24.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.
- 24.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a

deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25

- 25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da tre persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.
- 25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.
- 25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.

Articolo 26

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee.

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
- b) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.

Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

- 26.4. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2. e 26.3. che precedono sono considerate come non presentate.
- 26.5. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.
- 26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.5. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno quarantacinque giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.
- 26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, i candidati devono essere soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.6. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica ai candidati ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, escludendo i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli, entro il termine di sette giorni dalla sopracitata comunicazione, con eventuali ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di sette giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica. Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, i candidati non siano comunque soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la candidatura si considererà come non presentata.
- 26.8. L'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono, tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi, è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla

Capogruppo almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, in modo visibile, nella sede sociale e nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.9. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 27

27.1. Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

27.2. Al momento delle votazioni per l'elezione alle Cariche Sociali, al Socio titolare del biglietto di ammissione, che documenta il numero dei voti da esprimere in proprio, per rappresentanza o per delega, consegnatogli al momento delle verifiche di cui all'art. 7.2 che precede, verranno altresì assegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali.

27.3. Per l'elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il Socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.

27.4. Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 28

28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.8 che precede. Nello specifico, le schede riportano, in ordine alfabetico, i nominativi degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri uscenti che si sono ricandidati per una nuova nomina, con l'indicazione, accanto a ciascun nome, della carica rispettivamente ricoperta seguita dalla dicitura "uscente" e, a seguire, sempre in ordine alfabetico, i nominativi degli altri candidati.

28.2. I Soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il Socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;

- c) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- d) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

CAPITOLO VI

REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

Articolo 29

- 29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i Soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dalla Capogruppo.
- 29.2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.
- 29.3. Il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito dalla scadenza frazionata dell'organo amministrativo per un numero predeterminato di amministratori alla data di approvazione del bilancio relativo ad ogni esercizio.

CAPITOLO VII

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 30

- 30.1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione dei relativi lavori.
- 30.2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai Soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
- 30.3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti a norma dell'art. 22.2. che precede e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
- 30.4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.
- 30.5. Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati.

Articolo 31

- 31.1. Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 28 che precede.
- 31.2. Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.
- 31.3. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente

nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede.

- 31.4. Entro cinque giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.
- 31.5. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.
- 31.6. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 31.4. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui allo statuto sociale.
- 31.7. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà, sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale, la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui allo statuto sociale.

Articolo 32

- 32.1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui allo statuto sociale.
- 32.2. A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33

- 33.1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dall'iscrizione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca nell'albo dei gruppi bancari. Il comma 29.2. si applica a decorrere dalla scadenza del primo mandato successivo a quello in corso alla data di deliberazione del presente Regolamento. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.
- 33.2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.